

Studio Legale
Avv. Adele Di Matteo
II Viale Melina, 37
80055 – Portici(NA)
Cell. 32890816967

GloboUtenti S.r.l.s.
Viale della Costituzione Is. G/1
80143 - Napoli
Tel. 0817877109

TRIBUNALE DI NOLA

RICORSO

EX ART. 67 D. Lgs. 83/22 – già L. 3/12

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

COLLARO FRANCESCO

INDICE

- 1- Incarico consulente tecnico-legale e riferimenti consumatore proponente
- 2- Presupposti per l'ammissibilità
- 3- Cause indebitamento (Sovraindebitamento)
- 4- Assenza di colpa grave e dolo. Diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni – Valutazione del merito creditizio
- 5- Solvibilità negli ultimi cinque anni – Esposizione debitoria – Elenco beni / attività
- 6- Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori – Assenza di atti in frode compiuti negli ultimi cinque anni
- 7- Proposta economico-finanziaria: Piano del Consumatore
- 8- Fattibilità del Piano e probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
- 9- Misure a tutela dell'integrità del patrimonio e a favore della "*par condicio creditorum*"
- 10- Conclusioni

1. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE

PROPONENTE

Il Sig. **COLLARO Francesco**, nato ad Acerra (NA) il 02.01.1965, C.F. CLLFNC65A02A024H, ivi residente al C.so Vittorio Emanuele II n° 10, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Adele Di Matteo, presso il cui studio elegge domicilio in Portici (NA) (80055) al II Viale Melina, 37. L'avv.to Adele Di Matteo (DMTDLA69T55F839O) dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni di cancelleria e notificazioni al seguente domicilio digitale adeledimatteo@avvocatinapoli.legalmail.it;

coadiuvata in qualità di advisor ai fini della formulazione della proposta di ristrutturazione di seguito descritta dalla **GloboUtenti S.r.l.s.**, P.IVA 09287231212, in persona dell'amministratore p.t. Dr. Biagio Maceri, con sede in Napoli, al Viale Della Costituzione Is. G/1. (Email: globoutentisrls@gmail.com, PEC: globoutenti@pec.net, Tel. 0817877109).

PREMESSO CHE

Il ricorrente si trova nelle condizioni previste dal C.C.I.A.A., giuste modifiche ed integrazioni D.Lgs. 83/22 ed alla luce delle opportunità da essa concesse, intende presentare un piano finanziario di cancellazione parziale dei debiti pregressi (discharge), per la composizione della crisi da sovra-indebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dal proponente, per il quale viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità del Piano ex artt. 67 D. Lgs. 83/22 il quale al 1° comma testualmente recita *“il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.”*

Ai fini della presente procedura, ex art. 2 D. Lgs. 83/22, si intende:

- per crisi *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”;*
- per insolvenza *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*
- per sovraindebitamento *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ...”*
- per consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana, o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.”*

Ebbene, il proponente riveste la qualifica di consumatore. I debiti sono stati contratti quale persona fisica per scopi che sono estranei all'attività lavorativa (in ogni caso non imprenditoriale).

Si trova infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Non sussistono le condizioni ostative generiche, né quelle previste dall'art. 69. D. Lgs. 83/22. Il proponente infatti:

- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

In definitiva, la finalità del presente documento è dimostrare che:

il proponente ha sia i requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) che quelli soggettivi (è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura, che è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno *in bonis*, con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di debiti di fatto insostenibili e non dovuti a comportamenti dettati da malafede, colpa grave o frode della proponente.

3. CAUSE INDEBITAMENTO (SOVRAIDEBITAMENTO)

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dal proponente nel corso degli ultimi anni, che hanno determinato lo stato di crisi in oggetto.

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo della presente proposta e qui sinteticamente esposta.

Il proponente ha contratto matrimonio in data 23 marzo 2002, in regime di comunione dei beni, con la Sig.ra Soriano Stefania, stabilendo la loro casa coniugale in Acerra (NA) alla Via Gorizia n. 7 (in seguito sfrattati per morosità)

Il suo nucleo familiare è attualmente così composto:

Collaro Francesco, nato ad Acerra (NA) il 2.01.1965;

Soriano [REDACTED]

Collaro [REDACTED]

Collaro [REDACTED]

Le entrate del nucleo familiare sono le seguenti:

Il proponente da Ottobre 2018 percepisce un reddito mensile di € 950,00 ca. in ragione del Piano Straordinario, con una periodicità che non sempre viene rispettata.

Pertanto, attualmente il suo reddito annuo è pari ad € 10.000,00 ca. Il proponente e la sua famiglia dal 2014 sono ospiti a casa della sorella del sig. Collaro in seguito allo sfratto per morosità avvenuto nel 2014 dopo regolare procedura giudiziaria.

Va inoltre precisato che la figlia XXXXXXXXXX è attualmente studentessa universitaria.

Le entrate nette del nucleo familiare, negli anni precedenti, dedotte dalla Certificazione Unica, vengono riportate nella sottoscritta tabella.

ANNO DI RIFERIMENTO	REDDITO ANNUO COLLARO
2021 (ISEE 2022)	€ 9.900,00
2020 (C.U. 2021)	€ 5.247,68
2019 (C.U. 2020)	€ 7.910,52

Il nucleo familiare, come emerge dall'”Elenco Spese”, sopporta le seguenti spese annue:

SPESA	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE
LUCE		Contributo alla sorella
GAS		Contributo alla sorella
ACQUA		Contributo alla sorella
TELEFONO		Contributo alla sorella
TASI		Contributo alla sorella
FITTO e CONDOMINIO	Tot. Contributo annuale consegnato alla sorella € 1.800,00	Tot. Contributo mensile consegnato alla sorella € 150,00
BOLLO AUTO	€ 260,00	€ 21,66
ASSICURAZIONE AUTO	€ 760,00	€ 63,33
VITTO + SPESE EXTRA (libri, farmaci, abbigliamento...)	€ 5.400,00	€ 450,00
TOTALE	€ 8.220,00	€ 685,00

L'importo mensile per il mantenimento del nucleo familiare non è inferiore ad € 685,00

A detto importo andrebbero applicate le ulteriori trattenute dovute agli impegni finanziari assunti come di seguito riportate nella tabella, ma che il proponente, per le provate difficoltà economiche, non è riuscito negli anni a far fede agli impegni assunti.

Rapporto Finanziario	Creditore	Intestatario	Data di stipula	Importo Finanziato /dovuto	Durata	Rata Mensile	Debito residuo
Prestito Personale n. 20059784620115	IFIS NPL S.p.A. (ex Findomestic S.p.A.)	Collaro Francesco	13.03.12	€ 32.555,21	120 mesi	€ 290,00	€ 23.016,89
CQS n. C487451	IBL S.p.A. (ex Co.Fi.Mar. spa)	Collaro Francesco	01.05.09	€ 26.518,54	120 mesi	€ 333,00	€ 20.524,54 al 07.01.2022
TOTALE IMPEGNI FINANZIARI						€ 623,00	€ 43.541,43

Pertanto, atteso che per il fabbisogno dell'intero nucleo familiare, è necessaria mediamente una somma minima non inferiore a **€ 685,00 ca.**, a detti importi vanno applicate le ulteriori trattenute mensili dovute agli impegni finanziari assunti, come sopra riportate per un totale netto mensile di **€ 623,00 ca.** e, prima di subire lo sfratto, anche l'importo di **€ 400,00** per la locazione. Tenuto conto che l'importo della retribuzione mensile del proponente prima della liquidazione del consorzio era mediamente di **€ 1.500,00**, mentre attualmente, risulta essere pari mediamente ad **€ 950,00**, vi era, e vi è tutt'ora l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento dei finanziamenti, di cartelle esattoriali e utenze (tabella pag. 8).

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI LORDE
IMPEGNI FINANZIARI	€ 623,00	
SPESE MENSILI MEDIE	€ 685,00	
CANONE LOCAZIONE	€ 400,00	
RETRIBUZIONE		€ 1.500,00
TOTALE	€ 1.708,00	€ 1.500,00
SALDO / SQUILIBRIO FINANZIARIO: € 1.500,00 – € 1.708,00 = - € 208,00		

Il sovraindebitamento è iniziato già nel corso degli anni 2008-2013, periodo in cui il Consorzio non ha versato con regolarità lo stipendio al sig. Collaro, provocando con ciò uno shock finanziario. La situazione di disastro economico del Consorzio si aggravava nel corso degli anni, tanto che dal 2011, non versa le quote della cessione IBL e non paga lo stipendio per diversi anni.

Dovendo provvedere al sostentamento della sua famiglia senza un regolare stipendio, non gli è stato possibile pagare l'affitto e far fede agli impegni finanziari assunti.

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

POST LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO 2014

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI LORDE
IMPEGNI FINANZIARI	€ 623,00	
SPESE MENSILI MEDIE	€ 685,00	
CANONE LOCAZIONE	€ 400,00	
RETRIBUZIONE MEDIA 2014		€ 436,15
TOTALE	€ 1.708,00	€ 436,15
SALDO / SQUILIBRIO FINANZIARIO: € 436,15 – € 1.708,00 = - € 1.271,85		

Lo squilibrio entrate/uscite ha causato l'attuale situazione di enorme difficoltà, "sostenibile" attualmente solo perché l'intera famiglia del proponente è ospite a casa della sorella.

4. ASSENZA DI COLPA GRAVE E DOLO.

4.1 DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, nella versione antecedente alla D. Lgs. 83/22, oltre ai suddetti requisiti oggettivi e soggettivi, rimarcava l'importanza del requisito della c.d. "meritevolezza". Tale requisito non più previsto espressamente con le novelle successive alla L. 3/12 - lo si desume dalla **condizione ostativa** indicata dall'art. 12-bis co. 3 nella versione antecedente alla L. 176/20, nonché dall'art. 69 co. 1 del D. Lgs. 83/22 - era richiesto al fine di evitare che il debitore potesse assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte. Dunque, per valutare l'inesistenza della **condizione ostativa** (esistenza del requisito della meritevolezza), occorre verificare **che il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.**

Pertanto, fino all'intervento della L. 176/20, la meritevolezza è stata una circostanza che il giudice controllava in sede di omologa ex art. 12-bis, ora invece dopo la Legge 176 sopracitata, la meritevolezza, "ridimensionata" all'ipotesi di colpa grave, malafede o frode, è diventata un presupposto di ammissibilità della procedura prevista insieme all'art. 7 co. 2 lett. d) ter "la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Il requisito della meritevolezza, previsto sempre all'art. 12-bis L. 3/12, nella parte in cui prevedeva che il giudice potesse omologare il piano quando escludeva che il consumatore avesse "assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere", ovvero avesse "colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali". Con gli interventi della L. 176/20 nonché del D. Lgs. 83/22, la meritevolezza che prima era una circostanza che il giudice controllava in sede di omologa ex art. 12-bis, ora invece viene "ridimensionata" all'ipotesi di colpa grave, malafede o frode, diventando un presupposto di ammissibilità della procedura "*il consumatore non può accedere alla procedura ... se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*".

Indubbiamente il legislatore ha inteso ripensare il requisito della meritevolezza, cercando forse di rimuovere quegli ostacoli che hanno decretato il parziale insuccesso degli istituti previsti dalla L. 3/12. A tal proposito, merita di essere evidenziato come l'intenzione del legislatore sembra essere stata quella di non voler esigere requisiti troppo stringenti per il procedimento riservato al consumatore.

La nuova formulazione dell'art. 69 D. Lgs. 83/22 impedisce l'accesso alla procedura solo laddove il debitore abbia determinato il proprio sovraindebitamento con dolo, colpa grave o frode. Ove per colpa grave si intende il comportamento del debitore che ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente; mentre per dolo si intende il comportamento del debitore che ha assunto l'obbligazione sproporzionata consapevolmente o addirittura appositamente. La nuova norma esclude la rilevanza della colpa lieve, ovvero di quelle ipotesi in cui il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando, con la banale diligenza richiesta al consumatore, il debitore poteva verosimilmente non avvedersi della sproporzione. Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore era ed è quel sovraindebitamento che, o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che per fatti non addebitabile al debitore, o lo era fin dalla genesi del debito, ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore, avuto riguardo alla banale diligenza di un consumatore inesperto.

Si conclude dunque che il CCI, nel modificare la L. 3/12, ha ridotto l'esclusione all'accesso al piano alle ipotesi di colpa grave, dolo o frode, legittimando ad adire il piano di ristrutturazione dei debiti a tutti quei soggetti che abbiano tenuto una diligenza minima, calibrata su un basso livello di capacità previsionale.

Si ritiene, comunque ed in ogni caso, per ragioni di completezza e al fine di fugare ogni dubbio sul comportamento del proponente, integrare l'indagine con elementi che dimostrano come, nella fattispecie in esame, sussistere anche il requisito della meritevolezza.

Nel caso in esame deve escludersi che il ricorrente, quando ha contratto i finanziamenti, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, ovvero che abbia, con colpa grave o dolo, determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alla sua capacità patrimoniale. Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento è derivata da circostanze sopravvenute che verranno illustrate qui di seguito.

Preliminarmente va precisato che le cause del sovraindebitamento iniziano nel 2008, allorquando il Consorzio non paga più con regolarità lo stipendio ai suoi dipendenti (tra cui il ricorrente, a cui dal 2011 è anche sospesa la trattenuta IBL) ed esplodono, in tutta la loro tragicità nel 2013, quando il proponente non riceve più lo stipendio a causa della messa in liquidazione del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta per il quale lavora dal 27.03.2000.

Il sig. Collaro, prima non riceve con regolarità gli stipendi nel periodo ante 2013, poi resta addirittura senza stipendio dal 2013 al 2017. Più precisamente dal 2014 al 2015 viene messo in disponibilità presso altri enti pubblici percependo solo il 20 % dello stipendio.

Detta situazione, non gli consente di sostenere le spese necessarie per vivere in serenità con la sua famiglia e non gli consente di pagare l'affitto di casa; ragion per cui viene sfrattato nel 2014 e, avendo due figli, uno di soli tre anni, si vede costretto a chiedere l'aiuto di sua sorella, che accetta di ospitarlo con la sua famiglia presso la propria abitazione.

Le grandi difficoltà economiche e il conseguente sfratto hanno causato al proponente gravi problemi di depressione e stress che hanno portato anche il problema della vitiligine, documentata con certificati e spese mediche.

Solo nell'ottobre del 2018 la Regione Campania attua nei confronti dei lavoratori del Consorzio un programma straordinario per la raccolta differenziata presso i comuni aderenti di Napoli e provincia e il sig. Collaro inizia a svolgere, e svolge tutt'ora, l'attività di operatore presso il comune di Afragola percependo uno stipendio mensile di € 950,00.

Davanti all'accertamento di questa realtà le risposte dei Tribunali sono state tutte orientate verso un'apertura della Legge 3/2012 a questi soggetti, non ravvisandone la colpevolezza dell'indebitamento proprio in quanto veniva accertato che il soggetto era costretto a ciò dalle tante esigenze dei nuclei familiari, che l'avevano condotto alla crisi economico finanziaria. (Cfr. Tribunale di Napoli Nord, omologa del 18.05.2018; Tribunale di Ancona, omologa del 16.07.2019, Tribunale di Mantova, omologa dell'08.04.2018).

Queste pronunce confermano la capacità della normativa sul sovraindebitamento di adattarsi e abbracciare situazioni che hanno una vera esigenza di tutela e, di riflesso, la capacità, della legge 3/2012, di dare una via d'uscita ai soggetti indebitati, ed alle loro famiglie, che incolpevolmente si sono trovati strozzati dalla situazione debitoria. Anticipando il *favor* per il consumatore contenuto nel nuovo CCI, che all'art. 69 co. 1, esclude l'accesso alla procedura per il consumatore solo a partire dalla colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente alla sua esclusione l'aver cagionato la situazione di sovra-indebitamento con colpa lieve. Ciò consentirebbe di ritenere superato l'accertamento in merito all'esistenza del profilo di meritevolezza.

Insomma, in sede di applicazione della normativa di cui alla L 3/12 e successive modifiche, la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso".

Il piano in oggetto ha l'obiettivo di individuare una soluzione vantaggiosa per i creditori, ma che, allo stesso tempo, permetta al sig. Collaro di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza serena e normale.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "*disperato*" a fare richiesta di accesso al credito.

4.2 VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

A norma dell'art. 69, co. 2 D.Lgs. 83/22 *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta."*

Pertanto, appare evidente che l'articolo 124-bis TUB, letto in combinato disposto con il novellato art. 69 co 2 D.Lgs. 83/22, pone a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cosiddetto merito creditizio del consumatore. A ciò consegue il fatto che il predetto creditore, successivamente e dunque, in caso di adempimento del debitore, non potrà far valere ed eccepire la situazione di difficoltà economica in cui versava quest'ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento. Dunque, quale logico corollario, si avrà il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis TUB è riconducibile eziologicamente proprio e solo al comportamento tenuto dall'intermediario finanziario perché, in coerenza con la predetta ratio, l'intermediario, sulla base dell'informazione di cui può disporre, deve negare il finanziamento nel caso in cui manchino i presupposti o i fondamenti economico finanziari.

Il consumatore, dunque, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario finanziario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni. Dall'analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento del debitore non costituisca atto in frode ai creditori, laddove per "atto in frode" si intende quell'atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che i debitori, nell'accedere al credito, abbiano occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Dall'altra parte, invece, è da considerare che si assiste ad una condotta diffusa nel mondo bancario e finanziario di mancata ponderazione del reale valore della garanzia concessa.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."*

Infatti, nella fase diretta alla concessione del finanziamento, è prevista, *ope legis*, la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario che, sulla scorta dell'informazione raccolte sul soggetto da finanziare e della sua attività professionale, di cui può e deve disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore.

La ratio è di tutelare sia il mercato creditizio sia il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un "ufficio di diritto privato" avente ad oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse

offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole. In coerenza con la ratio della norma si deve ritenere che l'intermediario, nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal già menzionato "ufficio di diritto privato", debba escludere la concessione del finanziamento.

Gli istituti di credito, difatti, esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela e ciò li rende senz'altro i soggetti più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, senza possibilità di scaricare la verifica del merito creditizio su un atto di autoresponsabilità del debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto, Trib. Vicenza, 24.09.20, Trib. Napoli, 21.10.20; Trib. Napoli Nord, 21.12.18).

La norma di cui all'art. 69 C.C.I.I. prevede appunto che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.u.b. precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, ciò in un'ottica deflattiva e vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine, diventando concausa di fatto dell'insorgere dello stato di sovraindebitamento.

Negli anni precedenti, in sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12 bis e ss. L 3/2012, la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso".

Il piano in oggetto ha l'obiettivo di individuare una soluzione vantaggiosa per i creditori ma che, allo stesso tempo, permetta al sig. Collaro di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza serena e normale.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

Volendo entrare nel merito alla meritevolezza dell'istante si riporta quanto segue:

L'esame della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo del piano di risanamento e l'esame della documentazione acquisita dagli scriventi, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento in un preciso momento storico, che come già detto comincia tra il 2008 e il 2013. Purtroppo, il proponente si è visto costretto a ricorrere al credito illudendosi di poter sopperire all'emorragia di liquidità, stipulando prima una cessione del quinto e poi un prestito personale, senza accorgersi di essere stato risucchiato nella spirale del credito.

La legge sul sovraindebitamento non prevede alcun requisito che riguardi eventi sopravvenuti, anzi, il sovraindebitamento, che spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento, non può che essere la conseguenza di precedenti indebitamenti e/o di situazioni che hanno determinato uno “shock” alle finanze dei debitori, quindi, la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge. Proprio perché la Legge n. 3/2012 è stata concepita per contrastare i fenomeni dell’usura e dell’estorsione, quindi situazioni di fatto preesistenti, una lettura eccessivamente rigorosa di quanto sopra esposto, porta inevitabilmente a limitare l’accesso alla procedura ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili.

In conclusione, come prescritto dall’art. 7 comma 2 lettera d-ter, l’istante non ha determinato il suo indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

È pertanto possibile escludere che il proponente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, men che meno, che le abbia assunte con dolo o colpa grave.

Alla luce di quanto esposto, si rende dunque necessario intervenire sulla massa debitoria per consentire al consumatore di recuperare le risorse necessarie ad affrontare il caro vita ed una dignitosa esistenza.

Quando iniziano le difficoltà di adempiere con regolarità gli impegni assunti, il proponente aveva i seguenti impegni finanziari:

1- **Cessione del quinto dello stipendio n. C487451 con IBL S.p.A. (ex Co.Fi.Mar. S.p.A.)**

2- **Prestito personale n. 20059784620115 con IFIS S.p.A. (ex Findomestic S.p.A.)**

La massa debitoria aggiornata ad oggi, con le ulteriori somme dovute per le cartelle esattoriali e le utenze non pagate nel corso degli anni, è espressa in maniera sintetica di seguito:

CREDITORE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
IBL SPA (cqs n. C487451)		€ 33.966,00
TTI Italia (già Banca Ifis S.p.A. già Findomestic S.p.A.) prestito personale n. 20059784620115		€ 31.238,52
PES Srl Utenze		
Fattura n. 1421565809 € 119,95 Fattura n. 1436897697 € 185,36 Fattura n. 1444405473 € 601,45 Fattura n. 1535999310 € 30,00		€ 936,76
AdER (tributi e Irpef) Cartelle nn. 07120120001994164000 07120120086403590000 07120130137254761000 07120210082261487000 07120120118691675000 07120130111636190000 07120150055703835000	€ 8.508,38	€ 6.228,93
TOTALE	€ 8.508,38	€ 72.370,21

Alla luce di quanto esposto, si rende dunque necessario intervenire sulla massa debitoria tot. € 80.878,59, (di cui € 8.508,38 privilegio ed € 72.370,21 chirografo) per consentire al consumatore di poter, anche in parte, soddisfare i creditori e chiudere tutte le situazioni debitorie pendenti per consentirgli di poter vivere più serenamente insieme alla sua famiglia.

5. SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA – ELENCO BENI ATTIVITA'.

5.1 SOLVIBILITA'

Per quanto riguarda la solvibilità, il proponente ha sempre operato secondo buona fede e con precisione, ha sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni, e nel momento in cui ha stipulato i contratti di finanziamento era dotato anche delle necessarie risorse economiche per farvi fronte.

Prima della crisi iniziata con l'assenza di stipendio, il proponente ha sempre onorato i suoi impegni.

Tutti i fattori esposti sono stati i principali protagonisti del sovraindebitamento e con la carenza di stipendio, la quota di risparmio si è pian piano ridotta notevolmente. Il proponente non è stato più in grado di far fronte con regolarità ai suoi impegni, con grave pregiudizio per la qualità di vita dell'intero nucleo familiare.

Soltanto un possibile intervento della Legge n. 3/2012 può restituire al nucleo familiare quella serenità perduta e la possibilità di uscire da un difficilissimo momento non solo economico ma soprattutto psicologico.

5.2 ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

Dall'esame della documentazione esibita dal proponente l'esposizione debitoria risulta essere attualmente quella di seguito elencata:

- 1- **Cessione del quinto dello stipendio n. C487451 con IBL S.p.A. (ex Co.Fi.Mar. S.p.A.)**
- 2- **Prestito personale n. 20059784620115 con TTI Italia (ex IFIS S.p.A. ex Findomestic S.p.A.)**
- 3- **Agenzia delle Entrate Riscossione debito totale 15.962,15:**
 - **cartella n. 07120120001994164000**, notificata il 23/02/2012, pari ad € 433,99, a titolo di Tassa smaltimento rifiuti anno 2011, calcolati in PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE ex art. 2752, co.2 C.C. € 290,00, ed al CHIROGRAFO € 143,99 (interessi, sanzioni, diritti di notifica, mora, oneri di riscossione, altro);
 - **cartella 07120120086403590000**, notificata il 10/08/2012, pari ad € 355,40, a titolo di Tassa smaltimento rifiuti, calcolati in PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE ex art. 2752, co.2 C.C. € 241,00 ed al CHIROGRAFO € 114,40 (interessi, sanzioni, diritti di notifica, mora, oneri di riscossione, altro);
 - **cartella 07120120118691675000**, notificata il 26/09/2012, pari ad € 2.838,33, a titolo di IRPEF anno 2008, calcolati in PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE ex art. 2752, co.1 C.C. per € 1.477,54 ed al CHIROGRAFO € 1.360,79 (interessi, sanzioni, diritti di notifica, mora, oneri di riscossione, altro);
 - **cartella 07120130111636190000**, notificata il 09/12/2013, pari ad € 10.084,61, a titolo di IRPEF anno 2009, calcolati in PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE ex art. 2752, co.1 C.C. per € 5.462,00 ed al CHIROGRAFO € 4.622,61 (interessi, sanzioni, diritti di notifica, mora, oneri di riscossione, altro);

- **cartella 07120130137254761000**, notificata il 29/03/2014 pari ad € 350,40, a titolo Tassa smaltimento rifiuti, calcolati in PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE ex art. 2752, co.2 C.C. € 232,00 ed al CHIROGRAFO € 118,40 (interessi, sanzioni, diritti di notifica, mora, oneri di riscossione, altro);
 - **cartella 0712015005570383500**, notificata il 18/09/2015, pari ad € 1.393,99, a titolo di IRPEF anno 2010 e canone RAI, calcolati in PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE ex art. 2752, co.1 C.C. € 805,84 ed al CHIROGRAFO € 588,15 (interessi, sanzioni, diritti di notifica, mora, oneri di riscossione, altro);
 - **cartella 07120210082261487**, notificata il 15/04/2021, pari ad € 505,43, a titolo di Tassa smaltimento rifiuti, calcolati in PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE ex art. 2752, co.2 C.C. € 359,00 ed al CHIROGRAFO € 146,43 (interessi, sanzioni, diritti di notifica, mora, oneri di riscossione, altro);
- 4- **Pes S.r.l.** (vedi tabella)

la situazione debitoria complessiva viene aggiornata e riportata nella seguente tabella, che include anche il residuo debito:

CREDITORE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
IBL SPA (cqs n. C487451)		€ 33.966,00
TTI Italia (già Banca Ifis S.p.A. già Findomestic S.p.A.) prestito personale n. 20059784620115		€ 31.238,52
PES Srl Utenze Fattura n. 1421565809 € 119,95 Fattura n. 1436897697 € 185,36 Fattura n. 1444405473 € 601,45 Fattura n. 1535999310 € 30,00		€ 936,76
AdER (tributi e Irpef) Cartelle nn. 07120120001994164000 07120120086403590000 07120130137254761000 07120210082261487000 07120120118691675000 07120130111636190000 07120150055703835000	€ 8.867,38	€ 7.094,77
TOTALE	€ 8.867,38	€ 73.236,05

Totale complessivo esposizione debitoria alla data di presentazione del piano **€ 82.103,43**

ELENCO BENI ED ATTIVITA'

Il patrimonio del proponente è costituito solo da:

Beni mobili registrati

Veicolo Renault Clio targato FS065RL del 2007, valutazione di €3.500,00.

Beni immobili

Quota pari ad 1/6 dell'immobile ove vive con la sorella, sito in Acerra (NA) al Corso Vittorio Emanuele II, Foglio 53, particella 956, sub 16, Cat. A/4, Classe 4, vani 6,5, a seguito di successione materna del 2013. Considerando che la media

tra i parametri minimi, 1.100,00 €/mq, ed i parametri massimi, 1.700,00 €/mq, delle quotazioni O.M.I. per gli immobili di tipo economico siti in Acerra – Corso Vittorio Emanuele è pari a 1.400,00 €/mq e che l'immobile ha una superficie commerciabile pari a 130 Mq; tutto ciò considerato, il valore di tale immobile potrà essere stimato in € 182.000,00 e, conseguentemente, la quota di proprietà del debitore sarà pari ad €. 30.333,00.

Attualmente, quindi, lo squilibrio patrimoniale può essere sintetizzato nella seguente tabella:

ATTIVO		PASSIVO
Quota proprietà immobile	€ 30.333,00	
Stipendio Collaro	€ 950,00	
Veicolo Renault Clio	€ 3.500,00	
TOTALE	€ 34.783,00	€ 82.103,43
SALDO ATTIVO/PASSIVO: € 34.783,00 - € 80.878,59 = -€ 49.095,59		

6. EVENTUALI ATTI DEL DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Alla data di presentazione del piano non esistono atti del debitore impugnati dai creditori.

Non sono stati rinvenuti atti dispositivi, negli ultimi 5 anni, tendenti a frodare i creditori.

7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA – PIANO DEL CONSUMATORE

Alla luce di tutto quanto esposto, il proponente, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità ai debiti accumulati e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propone una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente Piano del Consumatore.

- 1) Pagamento del credito vantato da AdER, per la quota parte assistita da privilegio mobiliare, nella misura del 100%, per il residuo, di natura chirografaria, nella misura del 15%.
- 2) Pagamento del credito chirografario vantato da IBL S.p.A., CQS n. C487451 (ex Co.Fi.Mar SpA), nella misura del 15,00%
- 3) Pagamento del credito chirografario vantato da Banca Ifis S.p.A., prestito personale n. 20059784620115, nella misura del 15,00%;
- 4) Pagamento del credito chirografario vantato da Pes S.r.l., nella misura del 15,00 %

Di seguito viene riportato in maniera schematica il

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Creditore / Rapporto Finanziario	Debito residuo	Rientro	Riduzione	Percentuale di
----------------------------------	----------------	---------	-----------	----------------

				soddisfazione
Agenzia entrate – Riscossione (tributi e IRPEF) <u>PRIVILEGIATO</u> Cartelle n. 07120120001994164000 07120120086403590000 07120130137254761000 07120210082261487000 07120120118691675000 07120130111636190000 07120150055703835000	€ 8.867,38	€ 8.867,38	€ 0,00	100,00 %
Agenzia entrate – Riscossione (tributi e IRPEF) <u>CHIROGRAFARIO</u> Cartelle n. 07120120001994164000 07120120086403590000 07120130137254761000 07120210082261487000 07120120118691675000 07120130111636190000 07120150055703835000	€ 7.094,77	€ 1.064,22	€ 6.030,55	15,00 %
TTI Italia già IFIS NPL S.p.A. (Prestito Personale n. 20059784620115 Findomestic S.p.A.)	€ 31.238,52	€ 4.685,77	€ 26.552,75	15,00 %
Cqs – IBL n. C487451 (ex Co.Fi.Mar S.p.A.)	€ 33.966,00	€ 5.094,90	€ 28.871,70	15,00 %
PES S.r.l. Utenze Fattura n. 1421565809 Fattura n. 1436897697 Fattura n. 1444405473 Fattura n. 1535999310	€ 936,76	€ 140,52	€ 796,24	15,00 %
TOTALE	€ 82.103,43	€ 19.852,79	€ 63.250,64	

Francesco Collaro

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: euro 19.852,79

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: euro 250,00

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE IMPEGNI: 6,61 anni (79,41 mesi)

L'unico creditore privilegiato sarà soddisfatto nella misura del 100% e i chirografari nella misura del 15%. Ciò comporta un abbattimento complessivo di € 63.250,64 che se accolto ricolloca la nuova debitoria in euro € 19.852,79, a cui aggiungere i compensi OCC ed advisor.

Tenuto conto delle prime necessità del nucleo familiare, si stima di poter affrontare con regolarità la nuova debitoria (riferita ai soli creditori) in **6,61 anni**, lasso temporale che considerata l'età dell'istante, appare congruo.

Dettaglio degli importi da pagare e la durata per ogni singolo creditore, come da Piano di ammortamento mensile.

	Totale credito in €	% sodd.	Credito soddisfatto in €	Credito residuo in €	Liquidato in predeuzione in €	Liquidato privilegiato in €	Liquidato chirografario in €
SOMME DISPONIBILI							
Creditori prededucibili		100%					
Compenso gestore	1.700,00	100%	1.700,00	0,00	1.700,00		
Compenso Advisor	2.500,00	100%	2.500,00	0,00	1.875,00	625,00	
Tot. creditori prededucibili	4.200,00	100%	4.200,00	0,00	3.575,00	625,00	
Creditori privilegiati su mobili		100%					
AdER	8.867,38	100%	8.867,38	0,00		8.867,38	
Tot. creditori privilegiati	8.867,38	100%	8.867,38	0,00		8.867,38	
Creditori chirografari		15%					
AdER	7.094,77	15%	1.064,22	6.030,55			1.064,22
PES s.r.l.	936,76	15%	140,52	796,24			140,52
IBL	33.966,00	15%	5.094,90	28.871,10			5.094,90
TTI Italia S.p.A.	31.238,52	15%	4.685,77	26.552,75			4.685,77
Tot. creditori chirografari 15%	73.236,05	15%	10.985,41	62.250,64			10.985,41
Totali	86.303,43		24.052,79	62.250,64	3.575,00	9.492,38	10.985,41

Piano di ammortamento annuale

ANNO 1															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Predeuzione															
OCC	1.700,00	118,88	118,88	118,88	118,88	118,88	118,88	118,88	118,88	118,88	118,88	118,88	118,88	1.426,56	273,44
Advisor (75%)	1.875,00	131,12	131,12	131,12	131,12	131,12	131,12	131,12	131,12	131,12	131,12	131,12	131,12	1.573,44	301,56
Totale pred.	3.575,00													3.000,00	575,00
Privilegiati mobili															
Advisor (25%)	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
AdER	8.867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,38
Tot. priv. mobili	9.492,38													0,00	9.492,38
Chirografari															
AdER	1.064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,22
PES s.r.l.	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52
IBL	5.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,90
TTI Italia S.p.A.	4.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,77
Totale chirografari	10.985,41													0,00	10.985,41
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	
ANNO 2															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Predeuzione															
OCC	273,44	118,88	118,88	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,44	0,00
Advisor (75%)	301,56	131,12	131,12	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,56	0,00
Totale pred.	575,00													575,00	0,00
Privilegiati mobili															
Advisor (25%)	625,00	0,00	0,00	11,52	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	159,66	465,34
AdER	8.867,38	0,00	0,00	163,48	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	2.265,34	6.602,04
Tot. priv. mobili	9.492,38													2.425,00	7.067,38
Chirografari															
AdER	1.064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,22
PES s.r.l.	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52

IBL	5.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,90
TTI Italia S.p.A.	4.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,77
Totale chirografari	10.985,41														0,00	10.985,41
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	

ANNO 3

Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Privilegiati mobili															
Advisor (25%)	465,34	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	197,52	267,82
AdER	6.602,04	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	2.802,48	3.799,56
Tot. priv. mobili	7.067,38													3.000,00	4.067,38
Chirografari															
AdER	1.064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,22
PES s.r.l.	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52
IBL	5.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,90
TTI Italia S.p.A.	4.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,77
Totale chirografari	10.985,41													0,00	10.985,41
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	

ANNO 4

Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Privilegiati mobili															
Advisor (25%)	267,82	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	197,52	70,30
AdER	3.799,56	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	2.802,48	997,08
Tot. priv. mobili	4.067,38													3.000,00	1.067,38
Chirografari															
AdER	1.064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,22
PES s.r.l.	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52
IBL	5.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,90
TTI Italia S.p.A.	4.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,77
Totale chirografari	10.985,41													0,00	10.985,41
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	

ANNO 5															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Privilegiati mobili															
Advisor (25%)	70,30	16,46	16,46	16,46	16,46	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00
AdER	997,08	233,54	233,54	233,54	233,54	62,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,08	0,00
Tot. priv. mobili	1.067,38													1.067,38	0,00
Chirografari															
AdER	1.064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	187,09	877,13
PES s.r.l.	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	24,73	115,79
IBL	5.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	896,35	4.198,55
TTI Italia S.p.A.	4.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	824,45	3.861,32
Totale chirografari	10.985,41													1.932,62	9.052,79
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	
ANNO 6															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Chirografari															
AdER	877,13	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	290,40	586,73
PES s.r.l.	115,79	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	38,40	77,39
IBL	4.198,55	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	1.391,40	2.807,15
TTI Italia S.p.A.	3.861,32	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	1.279,80	2.581,52
Totale chirografari	9.052,79													3.000,00	6.052,79
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	
ANNO 7															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Chirografari															
AdER	586,73	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	290,40	296,33
PES s.r.l.	77,39	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	38,40	38,99
IBL	2.807,15	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	1.391,40	1.415,75
TTI Italia S.p.A.	2.581,52	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	1.279,80	1.301,72

Totale chirografari	6.052,79													3.000,00	3.052,79
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	
ANNO 8															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Chirografari															
AdER	296,33	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	290,40	5,93
PES s.r.l.	38,99	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	38,40	0,59
IBL	1.415,75	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	115,95	1.391,40	24,35
TTI Italia S.p.A.	1.301,72	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	1.279,80	21,92
Totale chirografari	3.052,79													3.000,00	52,79
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	
ANNO 9															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Chirografari															
AdER	5,93	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00
PES s.r.l.	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
IBL	24,35	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	0,00
TTI Italia S.p.A.	21,92	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92	0,00
Totale chirografari	52,79													52,79	0,00
Totale versato		52,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	

**8. FATTIBILITA'-SOSTENIBILITÀ DEL PIANO - RAGIONEVOLEZZA - PROBABILE
CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.**

8.1 FATTIBILITA'-SOSTENIBILITÀ DEL PIANO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 2 e 15, comma 6, Legge n. 3/12 la fattibilità del Piano è di seguito dimostrata.

Così come sopra prospettato il Piano è sostenibile atteso che lo stesso, nel rispetto delle modalità e tempistiche ivi previsti a fronte del versamento di una rata mensile pari ad € 250,00, offre sufficienti garanzie di pagamento (considerando anche il reddito di cittadinanza percepito dalla moglie) dei creditori, benché falcidiati.

La percentuale di pagamento nella misura assicurata ai creditori rientra, tra l'altro, nei limiti previsti dal R.D. n. 267/42, all'art.160 L.F. Si ritiene così, come previsto dalla richiamata norma, applicabile in sede di concordato preventivo liquidatorio, essere assicurato un giusto contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del debitore in stato di crisi. Al fine dunque di sostenere la fattibilità del Piano si rende utile quantificare **l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita**. All'uopo, prendendo spunto **dall'art. 68 comma terzo del D.L. 12 gennaio 2019 n. 14**, si ritiene idoneo prendere come punto di partenza, per tale quantificazione, l'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE, giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159.

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti Parametro

1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Pertanto, tenuto conto che l'assegno sociale per l'anno 2022 è pari ad € 468,10 e che i componenti del nucleo familiare dei proponenti è pari a 4, a cui corrisponde un parametro di 2,46, si ha che l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (storicamente) è pari ad € 1.151,52 (€ 468,10 x 2,46), **perfettamente in linea con le spese fisse del nucleo familiare della proponente, considerando che il sig. Collaro non ha spese di mutuo o affitto perché, come detto, è ospite da sua sorella.**

Visto che il reddito medio mensile del proponente è pari a € 950,00, a rendere sostenibile il Piano ci sarebbe l'importo di € 900,00 ca., percepito dalla moglie del proponente a titolo di "reddito di cittadinanza". Il reddito totale della famiglia sarebbe pari ad € 1.850,00 e, considerato altresì che le spese medie mensili dichiarate dal proponente sono pari ad € 685,00;

$$\text{€ } 1.850,00 - \text{€ } 685,00 = \text{€ } 1.165,00.$$

Tale importo sarebbe ampiamente in grado di sostenere la rata di € 250,00 mensile per la soddisfazione dei creditori garantendo dunque la sostenibilità del Piano, anche tenendo di eventuali oscillazioni delle fonti di reddito della famiglia. Una rata più alta rischierebbe di non garantire la sostenibilità del Piano nel lungo termine, in considerazione della circostanza che il "reddito di cittadinanza" della moglie (elemento che

garantirebbe maggiore stabilità alla sostenibilità del Piano) è una fonte di reddito che, benché nel lungo termine possa essere sufficientemente garantita nell'*an*, non concede alcuna certezza dal punto di vista del *quantum* (l'anno scorso, ad esempio, l'importo era mediamente di € 300,00).

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, si ritiene sussistere la fattibilità e la sostenibilità del Piano proposto.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'accordo i debitori dovessero vedere diminuita la propria capacità reddituale per cause a loro non imputabile gli stessi si riservano di modificare la proposta con l'ausilio dell'o.c.c. come previsto dall'art. 13, comma 4-ter, legge sovraindebitamento. Analogamente, qualora nel corso di esecuzione dell'accordo, i debitori dovessero veder migliorare le loro condizioni reddituali si impegnano fin da ora a modificare in senso migliorativo la proposta.

8.2 RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

In assenza di una precisa e circostanziata previsione normativa di un limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del Piano del Consumatore, **doendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie.**

Andrà dunque omologato il Piano del Consumatore qualora la dilazione di pagamento proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante, vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata, nel caso in esame una **cessione del quinto dello stipendio (di natura decennale).**

La proposta è altresì coerente con l'impianto normativo e con la *ratio* delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia offrire al consumatore sovraindebitato la possibilità di riemergere economicamente in una situazione scevra dai debiti, riconoscendogli una *second chance*.

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, i proponenti ritengono sussistere la fattibilità e la sostenibilità del Piano proposto.

8.3 ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Con riguardo alla convenienza della proposta di Piano presentata dal proponente, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi ed alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

All'uopo, in via preliminare, giova sottolineare lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica dei proponenti, atteso che le entrate patrimoniali sono risultate e risultano del tutto insufficienti al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza del proprio nucleo familiare ed al pagamento dell'intera esposizione debitoria.

Una delle alternative, tenuto conto che la totalità dei creditori sono chirografari, sarebbe il pignoramento dello stipendio del proponente. Procedura che non garantirebbe l'immediata soddisfazione dei creditori in quanto, effettuando una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi delle azioni esecutive, nonché il soddisfacimento del creditore, l'esito della procedura non potrà che essere esiguo anche in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

Insomma, in pratica i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento del quinto dello stipendio. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nel Piano viene posta in evidenza la circostanza, che in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c., qualora si procedesse a più pignoramenti dello stesso bene, il quinto dello stipendio, ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si dovrebbero accodare (vedasi la Legge 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà la regola del cosiddetto "accodo": in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente. Qualora invece i crediti vantati avessero natura diversa, allora sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio oltre al primo, a condizione che, lo stipendio non scende al disotto della metà.

L'eventuale omologazione del Piano, invece, consentirebbe, seppure in percentuale, un immediato e contestuale soddisfacimento del residuo ancora dovuto.

9 MISURE A TUTELA DELL'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO E A FAVORE DELLA "PAR CONDICIUM CREDITORUM"

Il Giudice delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, co. 4 D. Lgs. 83/22, con il decreto di cui al co. 1° stesso articolo, può, su istanza di parte, disporre *"le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento"*.

Pertanto, provvedere a sospensione (anche) dei:

contratti di finanziamento in essere, stipulati dal debitore sovraindebitato ricorrente con una banca o con una società finanziaria, che prevedono la cessione del quinto dello stipendio, ovvero la delegazione di pagamento, contratti;

contratti di mutuo in essere stipulati dal debitore sovraindebitato ricorrente con una banca;

atti di pignoramento mobiliare e/o immobiliare.

In tal senso si pongono due autorevoli ed innovativi decreti di apertura di due procedure di piano del consumatore, l'una presentata presso il Tribunale Ordinario di Asti l'altra presentata presso il Tribunale Ordinario di Torino, la cui disamina,

tuttavia, non può prescindere da una attenta, preliminare analisi del quadro normativo di riferimento. Si ricorda che la fase di apertura della procedura di piano del consumatore è disciplinata dall'art. 12-*bis* della L. 3/2012, come di recente modificata dall'art. 4-*ter* del DL 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. 176/2020. A differenza della fase di apertura della procedura di accordo di composizione della crisi (nell'ambito della quale trova applicazione il principio dell'*automatic stay*), nella fase di apertura della procedura di piano del consumatore, il giudice, come testualmente prevede il secondo comma dell'art. 12-*bis* della L. 3/2012, può disporre, su istanza di parte, la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata intentati contro il debitore ricorrente, allorquando gli stessi possano, nelle more della convocazione dei creditori, pregiudicare la fattibilità stessa del piano.

Ciò premesso se nella fase di apertura differente è il regime di sospensione delle procedure esecutive, nell'una (l'accordo di composizione della crisi) automatica e generalizzata, nell'altra (il piano del consumatore) dietro istanza e specifica, analoga è la mancata previsione di qualsivoglia statuizione in ordine alla prosecuzione, nelle more della convocazione dei creditori, dei contratti di finanziamento, che prevedano la cessione del quinto dello stipendio ovvero la delegazione di pagamento.

Su tali premesse, i decreti del Tribunale di Asti e del Tribunale di Torino in esame intervengono su tale questione, disponendo entrambi, nell'ambito della fase di apertura di una procedura di piano del consumatore (ma, essendo sorretto il ragionamento dalla medesima ratio ispiratrice, non vi è ragione per non applicare tale principio anche alla procedura di accordo di composizione), la sospensione, oltre che delle procedure esecutive, anche dei contratti di finanziamento stipulati dal debitore ricorrente, che prevedono la cessione del quinto dello stipendio ovvero la delegazione di pagamento, con conseguente interruzione delle trattenute sullo stipendio mensile già dall'apertura, sulla base della importante considerazione, secondo cui la prosecuzione dell'esecuzione dei suddetti contratti di prestito, anche successivamente alla fase di apertura della procedura (di piano o accordo), **“comporterebbe la lesione della *par condicio creditorum*”**. Ancor più nello specifico, si ritiene, nel decreto di apertura della procedura di piano del Tribunale di Asti, che “[...] nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia ammissibile l'interruzione, oltre che dei pignoramenti presso terzi eseguiti sullo stipendio [del debitore sovraindebitato], anche delle trattenute stipendiali destinate alla restituzione dei finanziamenti, in quanto, diversamente opinando, e, dunque, non assoggettando anche tali tipi di credito ad una riformulazione dell'obbligazione al pari degli altri creditori, andrebbe minata la natura concorsuale dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento e, con essa, la necessità di attuare una parità di trattamento del ceto creditorio”. Ancor prima dei summenzionati autorevoli decreti, emessi rispettivamente dal Tribunale di Asti in data 4 gennaio 2021 e dal Tribunale di Torino in data 15 dicembre 2021, si segnala, da ultimo, un interessante precedente giurisprudenziale in termini, sempre emesso nella preliminare fase di apertura di una procedura di piano del consumatore, del Tribunale di Vercelli 10 agosto 2017, il quale, pur dando in

effetti atto che l'art. 12-*bis* comma 2 della L. 3/2012, consente "unicamente" la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, mentre non è prevista alcuna facoltà di sospensione dei contratti pendenti, nondimeno "l'apertura della procedura – alla quale deve riconoscersi natura concorsuale – determina una cristallizzazione della situazione debitoria del sovraindebitato e del suo patrimonio, tale da far ritenere (allo stato e salva ogni valutazione da effettuarsi in sede di omologa) con essa incompatibile la prosecuzione dei prelievi a favore della società cessionaria".

10.CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto esposto, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura piano di ristrutturazione dei debiti (ex piano del consumatore) ex art 67 CCII si voglia:

In via preliminare

-**disporre**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, co.4 CCI, che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura non risulti definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento.


In via principale

- previa verifica che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, meglio sopra esposti, soddisfa i requisiti degli artt.67 e sgg. CCI, **emettere** decreto ex art.70, co. 1 CCI, disponendo a cura dell'O.C.C. la comunicazione ai creditori, nei termini di cui al richiamato art.70, della proposta e del piano e di ogni ulteriore adempimento conseguente, per ivi **provvedere** all'omologa del piano ai sensi ed agli effetti del già citato art.70.

Napoli, 12/12/2022

Per delega e ratifica

Francesco Collaro



Il Consulente Tecnico di Parte

Dr. Biagio Maceri
GLOBOUTENTI S.R.L.S.
Via G.Porzio 4 - CDN IS. GI
80143 NAPOLI
P.IVA 09287231212

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
P.U. R.G. 69-1/2022
G.D. DOTT. GENNARO BEATRICE

Chiarimenti alla Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Presentata da FRANCESCO COLLARO (C.F. CLLFNC65A02A024H), rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Di Matteo, giusta procura in atti

Debitrice ricorrente

In ottemperanza a quanto indicato da codesto Ill.mo G.D. con provvedimento del 23.01.2023, notificato in pari data, lo scrivente il giorno 23.12.2023 lo scrivente gestore provvedeva a fornire i seguenti

CHIARIMENTI

a. Sulla valutazione sul merito creditizio ex art. 68 C.C.I.I.

Ribadendo quanto indicato nella propria relazione, va in questa sede esaminato nel dettaglio il comportamento assunto dagli istituti finanziari in occasione dei due finanziamenti sottoscritti il 16.04.2009 ed il 13.03.2012.

All'uopo, va considerato che l'intero nucleo familiare, all'epoca dei finanziamenti, poteva fare affidamento esclusivamente sullo stipendio di Collaro Francesco e che esso era composto, nel 2009, da tre componenti e, nel 2012, da quattro componenti, stante la nascita nel 2011 dell'ultima figlia del sig. Collaro.

Sul punto, si ribadisce che gli elementi da considerare, in ossequio al richiamato articolo, per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;
- scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare; 1,57 per 2 componenti; 2,04 per 3 componenti; 2,46 per 4 componenti; 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.
- assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

Ciò posto, va effettuata la seguente distinzione:

1. Nell'anno 2009, periodo di accensione del finanziamento con cessione del 1/5 del sovraindebitato, l'importo previsto per la pensione sociale (fonti INPS) era pari ad € 409,05 e che il nucleo familiare dello stesso, come detto, contava 3 componenti [pertanto, per calcolare l'importo necessario per assicurare alla

famiglia un dignitoso tenore di vita bisognava moltiplicare l'importo di €.409,05 per il coefficiente 2,04];

2. Nell'anno 2012, periodo di accensione del secondo finanziamento presso la Findomestic, l'importo previsto per la pensione sociale (fonti INPS) era pari ad € 429,00 e che il nucleo familiare dello stesso, come detto, contava 4 componenti [pertanto, per calcolare l'importo necessario per assicurare alla famiglia un dignitoso tenore di vita bisognava moltiplicare l'importo di €.429,00 per il coefficiente 2,46].

Di seguito, vengono riprodotte tabelle che comprovano la regolarità del comportamento dei soggetti finanziatori in occasione della concessione dei prestiti al sovraindebitato:

Cessione del quinto Co.Fi.Mar. S.p.A., oggi I.B.L., n.09101804 del 04-2009

(A) Assegno sociale anno 2009	€. 409,05
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2021 (nucleo 3 persone)	2,04
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€.1.665,33
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita (AxB)	€.834,46
(F) Rata massima mensile del finanziamento (D-E)	€.830,87
(G) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso	€. 333,00
Residuo finale per consumatore (F-G)	€.497,87

Evidente appare, quindi, la capacità finanziaria in capo al ricorrente per far fronte al prestito e l'assenza di violazioni delle norme sul merito creditizio in capo all'istituto che ha concesso il prestito de quo.

Contratto di finanziamento n. 20059784620115, ex Findomestic, del 03-2012

(A) Assegno sociale anno 2012	€. 429,00
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2021 (nucleo 4 persone)	2,46
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€.1.700,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita (AxB)	€.1.055,34
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (c.d.q.)	€. 333,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€. 311,66
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso	€. 290,00
Residuo finale per consumatore (G-H)	€ 21,66

Evidente appare, quindi, la [seppur precaria] capacità finanziaria in capo al ricorrente per far fronte al prestito e l'assenza di violazioni delle norme sul merito creditizio in capo all'istituto che ha concesso il prestito de quo.

In tal modo, quindi, si spiega il motivo per il quale la riduzione dello stipendio da parte del Collaro e la sua mancata percezione per un lungo periodo, hanno condotto il ricorrente alla profonda crisi economica in cui oggi si trova.

b. Sulla percezione di sussidi da parte della moglie del ricorrente

Come richiesto dall'Ill.mo G.D., in allegato alla presente si deposita documentazione prodotta dal debitore e fornita dall'I.N.P.S., dalla quale si evince che Soriano Stefania, moglie del medesimo, ha percepito il R.d.C.

a partire dal maggio 2021 e fino ad ottobre 2022. Alla scadenza dei 18 mesi, a fronte di una nuova domanda, dovrebbe percepire nuovamente tale forma di sussidio, per un importo mensile di circa €.300,00. A tali somme vanno aggiunti gli importi a titolo di Integrazione Assegno Unico percepiti ogni mese e pari ad un importo di €.75,00. Stante il futuro incerto di tale sussidio, vincolato alla volontà dei governi che si susseguiranno, lo scrivente ha preferito effettuare una valutazione della fattibilità del piano considerando esclusivamente l'importo attuale dello stipendio del ricorrente. Per tale motivo, si ritiene che, alla luce dell'integrazione fornita dal sussidio de quo, il presente piano è da ritenersi senza alcun dubbio fattibile e connotato da ampia stabilità e certezza nei pagamenti.

c. Sul compenso dell'O.C.C.

Sebbene lo scrivente ritenga applicabile al caso di specie quanto previsto dall'art.6, comma 1, punto a), del C.C.I.I., in virtù del quale sono prededucibili "*i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento*", alla luce dell'evidente contrasto con quanto previsto dall'art.71, comma 4, C.C.I.I., aderisce alla prospettazione fornita dall'Ill.mo G.D., prevedendo il pagamento del 50% dei propri compensi in prededuazione e la restante parte unitamente ai creditori chirografi.

d. Sulla sostenibilità del piano proposto

In merito alla sostenibilità del piano, lo scrivente, nel riportarsi a quanto indicato nella propria relazione, evidenzia che il ricorrente ha espressamente indicato che per il fabbisogno della propria famiglia spende mensilmente l'importo di €.685,00 [cfr. pag.5 ricorso]. Ciò posto, considerando che lo stipendio del ricorrente è, oggi, pari ad €.950,00 e che con il piano presentato viene offerto il pagamento di un importo mensile pari ad €.250,00, vi è un seppur minimo margine di fattibilità considerando la differenza tra lo stipendio del medesimo e la somma necessaria per il sostentamento della famiglia. Pertanto, con il solo stipendio del Collaro, che potrebbe subire aumenti nel corso degli anni a titolo di scatti di anzianità, e con l'aggiunta dell'importo percepito dalla moglie a titolo di Assegno Unico, il piano proposto risulterebbe sostenibile. A ciò, va aggiunto che, volendo considerare il reddito di cittadinanza percepito dalla moglie, viene assicurata ulteriormente la sostenibilità e la stabilità del piano. Ovviamente, il sussidio oggi percepito non è costante nel tempo, avendo la moglie del Collaro percepito un importo variabile nel corso dei mesi, da un minimo di €.340,70 ad un massimo di €.1.000,00, e non vi è certezza della sua stabilità nel corso di tutto il periodo coperto dal piano proposto; per tale motivo, lo scrivente, per accertare la sostenibilità dell'intero piano, ha considerato soltanto le somme certe, corrispondenti allo stipendio percepito dal ricorrente.

Così come prospettato, quindi, il piano sembra essere sostenibile per il proponente, atteso che lo stesso offre sufficienti garanzie date dal l'attivo messo a disposizione dal debitore per ripianare i suoi debiti (euro 250,00 mensili) ed è connotato da stabilità essendo il Collaro dipendente comunale con contratto a tempo indeterminato.

e. Sulla posizione IBL

In merito alla posizione di IBL, lo scrivente gestore precisa che, sebbene il comportamento assunto dal datore di lavoro non sia imputabile al creditore, ugualmente esso non potrebbe essere imputabile al debitore. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c., difatti, è esclusa la responsabilità del debitore in caso di inadempimento quando vi è la prova che quest'ultimo sia stato determinato *“da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*. Evidente appare, nel caso di specie, l'assoluta incolpevolezza del debitore, stante l'evidente comportamento fraudolento dell'ex datore di lavoro del Collaro che riveste la fattispecie di reato propria della appropriazione indebita. In ogni caso, stante la richiesta di falcidia formulata, il Collaro offre la disponibilità a considerare l'intero importo precisato dall'istituto creditore, comprensivo degli interessi di mora a lui non imputabili ai fini della presente procedura.

f. Sulla posizione A.d.E.R.

Lo scrivente precisa che, all'esito della pubblicazione della L.197/2022, è stata inviata apposita richiesta all'A.d.E.R. per richiedere la precisazione della nuova pretesa creditoria esattoriale, alla luce dell'annullamento automatico di determinate cartelle previsto dall'art. 1, commi 222-230, della citata Legge di Bilancio 2023. L'Ente di riscossione ha risposto a tale istanza, specificando che la nuova situazione debitoria del ricorrente è pari ad €13.530,34. Successivamente, con PEC del 13.02.2023, ha ulteriormente rettificato la propria posizione creditoria, affermando che *“precedentemente non erano stati inseriti i ruoli relativi a sanzioni amm.ve e quant'altro, per cui la situazione debitoria per quanto illustrato avrà un debito di euro 14.683,01 e non invece quello riportato nella precedente pec”*. Ciò posto, volendo applicare i parametri dettati dal debitore nel proprio ricorso introduttivo, il pagamento dei debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione è stato nuovamente suddiviso in base alla natura delle voci delle singole cartelle ancora pendenti e, pertanto, l'importo di €7.302,54 [pari alla somma di tutte le imposte oggetto delle cartelle], di natura privilegiata su beni mobili, verrà soddisfatto nella misura del 100%, mediante il versamento di n.32 rate a partire dal 12° mese; l'importo residuo di €7.380,47 [pari alla somma delle ulteriori voci delle singole cartelle], di natura chirografaria, verrà soddisfatto nella misura del 15% assicurata ai creditori chirografari, mediante il versamento di n.52 rate mensili a partire dal 43° mese dall'omologa. Sul punto giova precisare che l'Agenzia delle Entrate Riscossione consente la possibilità di rateizzazione fino a 72 rate mensili; pertanto, può ritenersi praticabile la prospettata proposta.

g. Sul compenso dell'advisor e dell'Avv. Adele Di Matteo

All'esito dei chiarimenti richiesti dall'Ill.mo G.D., l'avv. Di Matteo e l'advisor del ricorrente hanno fornito allo scrivente gestore chiarimenti in merito ai rispettivi compensi per l'attività prestata in favore del Collaro. All'uopo, i medesimi, hanno precisato che il compenso del legale costituito è compreso nel compenso indicato all'interno del piano e verrà ripartito tra i medesimi senza ulteriore incombenza a carico del debitore.

Tutto ciò premesso, conseguentemente alle modifiche formulate e proposte, la nuova esposizione debitoria del ricorrente sarà:

	Totale credito in €	% sodd.	Credito soddisfatto in €	Credito residuo in €	Liquidato in prededuzione in €	Liquidato privilegiato in €	Liquidato chirografario in €
SOMME DISPONIBILI							
Creditori prededucibili		100%					
Compenso gestore	1.700,00	100%	1.700,00	0,00	850,00		850,00
Compenso Advisor	2.500,00	100%	2.500,00	0,00	1.875,00	625,00	
Tot. creditori prededucibili	4.200,00	100%	4.200,00	0,00	2.725,00	625,00	850,00
Creditori privilegiati su mobili		100%					
AdER	7.302,54	100%	7.302,54	0,00		7.302,54	
Tot. creditori privilegiati	7.302,54	100%	7.302,54	0,00		7.302,54	
Creditori chirografari		15%					
AdER	7.380,47	15%	1.107,07	6.273,40			1.107,07
PES s.r.l.	936,76	15%	140,52	796,24			140,52
IBL	40.606,92	15%	6.091,04	34.515,88			6.091,04
TTI Italia S.p.A.	31.238,52	15%	4.685,77	26.552,75			4.685,77
Tot. creditori chirografari 7%	80.162,67	15%	12.024,40	68.138,27			12.024,40
Totali	91.665,21		23.526,94	68.138,27	2.725,00	7.927,54	12.874,40

Il nuovo piano di ammortamento proposto, pertanto, sarà il seguente:

ANNO 1															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Prededuzione															
OCC (50%)	850,00	77,98	77,98	77,98	77,98	77,98	77,98	77,98	77,98	77,98	77,98	70,20	0,00	850,00	0,00
Advisor (75%)	1.875,00	172,02	172,02	172,02	172,02	172,02	172,02	172,02	172,02	172,02	172,02	154,80	0,00	1.875,00	0,00
Totale pred.	2.725,00													2.725,00	0,00
Privilegiati mobili															
Advisor (25%)	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	19,71	21,68	603,32
AdER	7.302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	230,29	253,32	7.049,22
Tot. priv. mobili	7.927,54													275,00	7.652,54
Chirografari															
OCC (50%)	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
AdER	1.107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,07
PES s.r.l.	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52
IBL	6.091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,04
TTI Italia S.p.A.	4.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,77
Totale chirografari	12.874,40													0,00	12.874,40
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	
ANNO 2															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Privilegiati mobili															
Advisor (25%)	603,32	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	236,52	366,80
AdER	7.049,22	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	2.763,48	4.285,74
Tot. priv. mobili	7.652,54													3.000,00	4.652,54
Chirografari															
OCC (50%)	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
AdER	1.107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,07
PES s.r.l.	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52
IBL	6.091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,04
TTI Italia S.p.A.	4.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,77
Totale chirografari	12.874,40													0,00	12.874,40
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	
ANNO 3															

AVV. CRISTIANO LA MARCA
 GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 Corso Italia n. 81 - 80016 - Marano di Napoli (NA)
 Tel. Fax 081-7132151
 cristianolamarca@pec.it

Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Privilegiati mobili															
Advisor (25%)	366,80	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	236,52	130,28
AdER	4.285,74	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	2.763,48	1.522,26
Tot. priv. mobili	4.652,54													3.000,00	1.652,54
Chirografari															
OCC (50%)	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
AdER	1.107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,07
PES s.r.l.	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52
IBL	6.091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,04
TTI Italia S.p.A.	4.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,77
Totale chirografari	12.874,40													0,00	12.874,40
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	
ANNO 4															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Privilegiati mobili															
Advisor (25%)	130,28	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,28	0,00
AdER	1.522,26	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,26	0,00
Tot. priv. mobili	1.652,54													1.652,54	0,00
Chirografari															
OCC (50%)	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	88,95	761,05
AdER	1.107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	115,88	991,19
PES s.r.l.	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	14,71	125,81
IBL	6.091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	637,50	5.453,54
TTI Italia S.p.A.	4.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	490,42	4.195,35
Totale chirografari	12.874,40													1.347,46	11.526,94
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	
ANNO 5															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Chirografari															
OCC (50%)	761,05	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	198,00	563,05
AdER	991,19	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	258,00	733,19
PES s.r.l.	125,81	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	32,76	93,05
IBL	5.453,54	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	1.419,36	4.034,18
TTI Italia S.p.A.	4.195,35	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	1.091,88	3.103,47
Totale chirografari	11.526,94													3.000,00	8.526,94
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	
ANNO 6															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Chirografari															
OCC (50%)	563,05	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	198,00	365,05
AdER	733,19	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	258,00	475,19
PES s.r.l.	93,05	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	32,76	60,29
IBL	4.034,18	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	1.419,36	2.614,82
TTI Italia S.p.A.	3.103,47	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	1.091,88	2.011,59
Totale chirografari	8.526,94													3.000,00	5.526,94
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	
ANNO 7															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Chirografari															
OCC (50%)	365,05	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	198,00	167,05
AdER	475,19	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	258,00	217,19
PES s.r.l.	60,29	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	32,76	27,53
IBL	2.614,82	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	1.419,36	1.195,46
TTI Italia S.p.A.	2.011,59	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	1.091,88	919,71
Totale chirografari	5.526,94													3.000,00	2.526,94

AVV. CRISTIANO LA MARCA
 GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 Corso Italia n. 81 - 80016 - Marano di Napoli (NA)
 Tel. Fax 081-7132151
 cristianolamarca@pec.it

Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	
ANNO 8															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Chirografari															
OCC (50%)	167,05	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	2,05	0,00	167,05	0,00
AdER	217,19	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	2,19	0,00	217,19	0,00
PES s.r.l.	27,53	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	0,23	0,00	27,53	0,00
IBL	1.195,46	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	12,66	0,00	1.195,46	0,00
TTI Italia S.p.A.	919,71	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	9,81	0,00	919,71	0,00
Totale chirografari	2.526,94													2.526,94	0,00
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	26,94	0,00

Salvis Juribus

Marano di Napoli, li 20.02.2023

Avv. Cristiano La Marca

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
P.U. R.G. 69-1/2022
G.D. DOTT. GENNARO BEATRICE

Chiarimenti alla Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Presentata da FRANCESCO COLLARO (C.F. CLLFNC65A02A024H), rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Di Matteo, giusta procura in atti

Debitrice ricorrente

In ottemperanza a quanto indicato da codesto Ill.mo G.D. con provvedimento del 14.03.2023, notificato in pari data, lo scrivente gestore provvedeva a fornire i seguenti

CHIARIMENTI

a. Sulle dichiarazioni dei redditi

All'esito di incontro con l'Advisor, lo scrivente gestore conferma che il ricorrente, unico percettore di reddito da lavoro della famiglia, non ha presentato le dichiarazioni dei redditi, non avendone necessità. Fanno fede, pertanto, le certificazioni uniche già depositate in atti.

b. Sul pagamento dei compensi

Alla luce di quanto statuito dall'Ill.mo G.D. nel provvedimento suindicato, lo scrivente gestore precisa che, in applicazione di quanto previsto nel ricorso, le somme a titolo di compenso sia per l'O.C.C. che per l'Advisor, verranno incassate in prededuzione e verranno trattenute fino all'autorizzazione del G.D..

Tutto ciò premesso, conseguentemente alle modifiche formulate e proposte, la nuova esposizione debitoria del ricorrente sarà:

	Totale credito in €	% sodd.	Credito soddisfatto in €	Credito residuo in €	Incassato in prededuzione in €	Liquidato privilegiato in €	Liquidato chirografario in €
SOMME DISPONIBILI							
Creditori prededucibili		100%					
Compenso gestore	1.700,00	100%	1.700,00	0,00	1.700,00		
Compenso Advisor	2.500,00	100%	2.500,00	0,00	2.500,00		
Tot. creditori prededucibili	4.200,00	100%	4.200,00	0,00	4.200,00		
Creditori privilegiati su mobili		100%					
AdER	7.302,54	100%	7.302,54	0,00		7.302,54	
Tot. creditori privilegiati	7.302,54	100%	7.302,54	0,00		7.302,54	
Creditori chirografari		15%					
AdER	7.380,47	15%	1.107,07	6.273,40			1.107,07
PES s.r.l.	936,76	15%	140,52	796,24			140,52
IBL	40.606,92	15%	6.091,04	34.515,88			6.091,04
TTI Italia S.p.A.	31.238,52	15%	4.685,77	26.552,75			4.685,77
Tot. creditori chirografari 7%	80.162,67	15%	12.024,40	68.138,27			12.024,40
Totali	91.665,21		23.526,94	68.138,27	4.200,00	7.302,54	12.024,40

Il nuovo piano di ammortamento proposto, pertanto, sarà il seguente:

ANNO 1															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Prededuzione															
OCC	1.700,00 ¹	101,19	101,19	101,19	101,19	101,19	101,19	101,19	101,19	101,19	101,19	101,19	101,19	1.214,28	485,72
Advisor	2.500,00	148,81	148,81	148,81	148,81	148,81	148,81	148,81	148,81	148,81	148,81	148,81	148,81	1.785,72	714,28
Totale pred.	4.200,00													3.000,00	1.200,00
Privilegiati mobili															
AdER	7.302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	230,29	0,00	7.302,54
Tot. priv. mobili	7.302,54													0,00	7.302,54
Chirografari															
AdER	1.107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,07
PES s.r.l.	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52
IBL	6.091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,04
TTI Italia S.p.A.	4.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,77
Totale chirografari	12.024,40													0,00	12.024,40
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	
ANNO 2															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Prededuzione															
OCC	485,72	101,19	101,19	101,19	101,19	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,72	0,00
Advisor	714,28	148,81	148,81	148,81	148,81	119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,28	0,00
Totale pred.	1.200,00													1.200,00	0,00
Privilegiati mobili															
AdER	7.302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.800,00	5.502,54
Tot. priv. mobili	7.302,54													1.800,00	5.502,54
Chirografari															
AdER	1.107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,07
PES s.r.l.	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52
IBL	6.091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,04
TTI Italia S.p.A.	4.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,77
Totale chirografari	12.024,40													0,00	12.024,40
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	
ANNO 3															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Privilegiati mobili															
AdER	5.502,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	2.502,54
Tot. priv. mobili	5.502,54													3.000,00	2.502,54
Chirografari															
AdER	1.107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,07
PES s.r.l.	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52
IBL	6.091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,04
TTI Italia S.p.A.	4.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,77
Totale chirografari	12.024,40													0,00	12.024,40
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	
ANNO 4															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Privilegiati mobili															
AdER	2.502,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	252,54	0,00	0,00	2.502,54	0,00
Tot. priv. mobili	2.502,54													2.502,54	0,00
Chirografari															
AdER	1.107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	23,02	46,04	1.061,03
PES s.r.l.	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	2,92	5,84	134,68
IBL	6.091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,64	126,64	253,28	5.837,76
TTI Italia S.p.A.	4.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	97,42	194,84	4.490,93

¹ Somma che verrà incassata dall'O.C.C. solo per il 50%, mentre la residua parte verrà trattenuta fino all'autorizzazione del G.D.

AVV. CRISTIANO LA MARCA
 GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 Corso Italia n. 81 - 80016 - Marano di Napoli (NA)
 Tel. Fax 081-7132151
 cristianolamarca@pec.it

Totale chirografari	12.024,40													500,00	11.524,40
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	252,54	250,00	250,00	3.000,00	
ANNO 5															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Chirografari															
AdER	1.061,03	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	276,24	784,79
PES s.r.l.	134,68	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	35,04	99,64
IBL	5.837,76	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	1.519,68	4.318,08
TTI Italia S.p.A.	4.490,93	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	1.169,04	3.321,89
Totale chirografari	11.524,40													3.000,00	8.524,40
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	252,54	250,00	250,00	3.000,00	
ANNO 6															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Chirografari															
AdER	784,79	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	276,24	508,55
PES s.r.l.	99,64	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	35,04	64,60
IBL	4.318,08	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	1.519,68	2.798,40
TTI Italia S.p.A.	3.321,89	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	1.169,04	2.152,85
Totale chirografari	8.524,40													3.000,00	5.524,40
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	252,54	250,00	250,00	3.000,00	
ANNO 7															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Chirografari															
AdER	508,55	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	276,24	232,31
PES s.r.l.	64,60	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	35,04	29,56
IBL	2.798,40	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	1.519,68	1.278,72
TTI Italia S.p.A.	2.152,85	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	1.169,04	983,81
Totale chirografari	5.524,40													3.000,00	2.524,40
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	252,54	250,00	250,00	3.000,00	
ANNO 8															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Chirografari															
AdER	232,31	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	2,11	0,00	232,31	0,00
PES s.r.l.	29,56	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,36	0,00	29,56	0,00
IBL	1.278,72	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	126,64	12,32	0,00	1.278,72	0,00
TTI Italia S.p.A.	983,81	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	9,61	0,00	983,81	0,00
Totale chirografari	2.524,40													2.524,40	0,00
Totale versato		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	252,54	24,40	0,00	2.524,40	

Salvis Juribus

Marano di Napoli, li 23.03.2023

Avv. Cristiano La Marca

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCURSUALI
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG 69-1/2022
DECRETO EX ART. 70 CCI

Il giudice designato,

letto il ricorso contenente una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Francesco COLLARO, nato ad Acerra (NA) il 02.01.1965, CF CLLFNC65A02A024H, e depositata il 27.12.2022;

letta la relazione particolareggiata depositata il 27.12.2022, a firma dell'avv. Cristiano La Marca, gestore della crisi;

lette le integrazioni depositate il 20 febbraio 2023, in parziale adempimento al decreto del 23.01.2023;

lette le integrazioni depositate il 23 marzo 2023, in adempimento al decreto dell'11.03.2023;

rilevato che nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti definitiva depositata il 23 marzo 2023 il ricorrente afferma di avere le seguenti esposizioni debitorie:

- 1) Debito nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione per 7 cartelle di pagamento di € 14.683,01, di cui € 7.302,54 in privilegio ed € 7.380,47 in chirografo;
- 2) Finanziamento IBL BANCA Istituto Bancario del Lavoro spa n. C487451 con cessione del quinto dello stipendio con decorrenza dall'1/05/2009 con rate mensili di € 333,00, pagate – salvo quella di gennaio 2010 -fino al 30.11.2010, con debito residuo complessivo €. 40.606,92 di natura chirografaria;
- 3) Prestito personale TTI ITALIA attualmente identificato con il n. TTI-IT10716290 (originariamente di Findomestic Spa, poi ceduto a IFIS Spa e poi a TTI Italia), stipulato il 13.3.2012, con rata mensile di € 290,00, debito residuo complessivo €. 31.238,52 di natura chirografaria;
- 4) Debito nei confronti di PES Srl per mancato pagamento di utenze per un debito complessivo di € 936,76, di natura chirografaria;

rilevato che la proposta di piano il pagamento di € **23.526,94** (con il pagamento integrale delle spese in prededuzione di € 4.200,00, di cui € 1.700,00 quale compenso del gestore ed € 2.500,00 quale compenso dell'*advisor*, con il pagamento integrale del debito di natura privilegiata di € 7.301,54 e con il pagamento stralciato dell'**85%** della debitoria di natura chirografaria di € **80.162,67**), attraverso 95 rate mensili (7 anni e 11 mesi) di €. 250,00, tranne la decima rata mensile del 4°, 5°, 6°, 7° e 8° anno (pari ad € 252,54) e l'ultima rata di € 24,40;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 67, nonché la relazione redatta dall'OCC, avente i contenuti di cui all'art. 68 CCII;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

verificata l'assenza di condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 CCII e l'assenza, allo stato degli atti, di atti in frode ai creditori;

dato atto che il ricorrente ha fatto istanza *ex art 70 comma 4*;

ritenuta, allo stato, l'ammissibilità della proposta e del piano;

visti gli artt. 67,68,69,70 CCI;

PTM

DISPONE che la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 27.12.2022 (all. 1), i chiarimenti alla proposta di piano del consumatore depositati il 20 febbraio 2023 e il 23 marzo 2023, unitamente al presente decreto, siano pubblicati nell'apposita area del sito *web* del Tribunale dedicata al sovraindebitamento ponendo a carico dell'OCC l'obbligo di deposito presso la cancelleria di una copia di tali atti debitamente omissati dei dati sensibili dei debitori nonché dei dati anagrafici dei minori e di soggetti diversi dai debitori e di ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute, con controllo da parte dello scrivente giudice in ordine

all'adempimento di detto obbligo prima che l'atto venga trasmesso al personale addetto ai fini della sua pubblicazione sul sito del Tribunale;

DISPONE che l'OCC comunichi entro trenta giorni a tutti i creditori la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 27.12.2022 (all. 1), i chiarimenti alla proposta di piano del consumatore depositati il 20 febbraio 2023 e il 23 marzo 2023, oltre alla relazione del gestore della crisi e al presente decreto, con espresso avviso a tali creditori che entro venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione, e con espresso avvertimento a detti creditori che ove non provvedano a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

ONERA l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di venti giorni di cui al comma 3 dell'art. 70 c.c.i., sentito il debitore, di riferire al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e di proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE che fino alla conclusione del procedimento non possano essere intraprese azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

FA DIVIETO al debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione senza previa autorizzazione del giudice;

MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte istante e al gestore della crisi.

Nola, li 24 aprile 2023

Il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE